

**COMUNE DI MARTIRANO**

**( Provincia di Catanzaro)**

**OGGETTO:** DEFINIZIONE PAGAMENTO COMPETENTE COLLEGIO ARBITRALE NELLA VERTENZA COMUNE DI MARTIRANO/DITTA MISURACA RAFFALELE

**SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO**

**TRA**

L'avvocato Antonello Bevilacqua, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale e in rappresentanza degli avvocati Pasqualino Scaramuzzino e Gianfranco Spinelli, quali componenti del collegio in parola, C.F. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso lo studio Legale Bevilacqua, sito in Lamezia Terme alla via \_\_\_\_\_,

**Comune di Martirano**, in persona del Geom. Brasilino Marino, nato a Martirano il 12.08.1953 - C.F.MRNBSL53M12E990Y- che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Martirano (CZ), codice fiscale e partita IVA: 00366940799, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, a ciò autorizzato con Decreto Sindacale n. 02 del 3 settembre 2020 -

**Premesso:**

- Che, nella controversia "Comune di Martirano contro Sig. Misuraca Raffaele", **conclusasi con il Lodo Arbitrale** depositato in Lamezia Terme il 2 marzo 2017, confermato successivamente dalla **sentenza della Corte di Appello n. 224 del 18.02.2020**, veniva rigettata in via definitiva l'impugnativa proposta dal Comune di Martirano;
- **Dato atto** che l'importo complessivo, già detratto dall'acconto ricevuto, spettante al Collegio Arbitrale ammonta ad € **31.390,00** di cui € 10.822,86 per il Presidente ed € 10.283,62 per ognuno degli altri due Arbitri; tali somme sono comprensive di Cassa Avvocati ed I.V.A. e sulle stesse pertanto andrà applicata la R.A.;
- **Atteso che** l'Amministrazione Comunale, sentito il Segretario dell'Ente e d'intesa, con gli uffici competenti, al fine di non aggravare ulteriormente il bilancio Comunale ha ritenuto opportuno, avanzare, proposta di accordo transattivo alla controparte, secondo modalità e termini sostenibili del bilancio finanziario pluriennale;
- **a tal fine** con nota n. **1515 del 09.06.2021** e, precedenti nn. 377/21, 513/21 veniva proposto al Collegio Arbitrale, Presidente avv. Antonello Bevilacqua, il seguente accordo transattivo:  
somma complessiva da pagare € **25.112,00** diconsi € venticinquemilacentododici,00, con un abbattimento sul dovuto di € **31.390,00** del 20% da ripartire su tre annualità a decorrere dal 2021, come di seguito indicato:  
**1ª rata di € 10.000,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021;  
**2ª rata di € 7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2022 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2022;  
**3ª rata di € 7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2023 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2023;

**Dato atto** che l'avv. Antonello Bevilacqua, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ma anche singolarmente e congiuntamente a nome degli altri avvocati Pasqualino Scaramuzzino e Gianfranco Spinelli, **con nota PEC dell'11.06.2021 ha comunicato l'adesione** alla proposta di questa Amministrazione;

**Considerato** che l'opportunità di addivenire ad una transazione è stata ritenuta per entrambi le parti soddisfacente delle reciproche ragioni ed inoltre, per l'Ente, rispettosa del principio di economicità;

**Ritenuto, in particolare, che:**

L'intesa raggiunta appare sicuramente conveniente per l'Ente, atteso il fatto che il creditore ha accettato di decurtare del 20% la propria originaria pretesa (€ 31.390,00 decurtato del 20%) ed inoltre di comprendere nella somma dedotta in transazione anche "interessi maturati e maturandi e spese legali");

- in presenza di così significativa riduzione della pretesa iniziale appare velleitario e rischioso instaurare un contenzioso, su elementi oppositivi che appaiono, a questo punto, oggettivamente fragili;
- prevenire il contenzioso appare misura di prudenza, anche in considerazione dei maggiori oneri che la costituzione in giudizio può comportare, sia riguardo le spese difensive, sia per le eventuali spese di soccombenza;

**Preso atto che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva, veniva recepita la deliberazione giunta n. del e di conseguenza veniva approvato lo schema del presente atto transattivo a totale definizione e stralcio della vertenza giudiziale di cui alla **sentenza n. 224/2020 - RG n. 1992/2017** emessa tra le parti dalla Corte di Appello di Catanzaro in relazione alla impugnazione del Lodo arbitrale depositato il 02.03.2017, con lo stesso atto consiliare si provvedeva al contestuale impegno di spesa su più esercizi finanziari ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera i) del D.Lgs. n. 267/2000, dell' art. 56 comma 3 del D.LGS. n 118/2011 e del principio contabile della competenza finanziaria (all. 4/2).

**Richiamato** l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: "*3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.*";

**Richiamato** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

**Considerata** la convenienza della definizione transattiva della vertenza detta, che appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, il quale, diversamente, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese;

**Tanto premesso**, le parti come sopra costituite, stabiliscono:

- 1) **Il Comune di Martirano**, come sopra rappresentato, a titolo di transazione ed a tacitazione definitiva di ogni pretesa relativa al titolo di cui sopra inerente il **LODO ARBITRALE**, depositato il 2 marzo 2017, offre all'avv. Antonello Bevilacqua, in qualità di **Presidente del Collegio Arbitrale e in rappresentanza degli avvocati Pasqualino Scaramuzzino e Gianfranco Spinelli**, quali componenti del Collegio Arbitrale de quo, l'importo complessivo di euro **25.112,00** (euro **ventinquemilacentododici,00**), ivi comprese le spese legali - omnia - a saldo e stralcio, da versare sul c/c **-IBAN:**, intestato al Sig., secondo le seguenti modalità;
- 2) - **1^ rata di € 10.000,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021;
- 3) - **2^ rata di € 7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2022 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2022;

4) - **3<sup>a</sup> rata** di € **7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2023 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2023;

l'avvocato Bevilacqua Antonello, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale e in rappresentanza degli avvocati Pasqualino Scaramuzzino e Gianfranco Spinelli, **quali componenti del Collegio Arbitrale**, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di accettare la detta proposta a saldo e stralcio e, ad avvenuto pagamento, dichiara di non avere più nulla a pretendere dal Comune di Martirano in ragione del titolo sopra indicato.

I termini di pagamento di cui sopra sono essenziali e, pertanto, l'omesso versamento anche di una sola rata, revocherà nel nulla la presente transazione di lite e legittimerà l'avv. Antonello Bevilacqua, nella qualità di che trattasi, a richiedere il pagamento integrale della somma dovuta.

- 5) le parti come costituite dichiarano concordemente che con l'adempimento della presente convenzione non avranno null'altro da pretendere reciprocamente in relazione ai fatti dedotti nel giudizio oggi transatto.
- 6) Il presente accordo viene sottoscritto anche dai due Arbitri Avvocati Pasqualino Scaramuzzino e Giancarlo Spinelli.

Il Presidente del Collegio Arbitrale  
( Avv. Antonello Bevilacqua)

Il responsabile del servizio tecnico  
( Geom.Brasilino Marino)

L' Arbitro  
(Avv. Pasqualino Scaramuzzino)

l' Arbitro  
(Avv. Gianfranco Spinelli)